

BGer 4A 627/2016 vom 30. August 2017

Bundesgericht, 2017-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_627_2016

FR: TF 4A 627/2016 du 30 août 2017

IT: TF 4A 627/2016 del 30 agosto 2017

Regeste

azione creditoria | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF . Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.

E. 2

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).

E. 3.1

La Corte cantonale ha considerato che, dopo aver soddisfatto la banca, gli attori sono diventati titolari giusta l' art. 110 n. 1 CO del credito concesso da quest'ultima al convenuto. L'autorità inferiore ha infatti ritenuto che, dagli incontestati fatti accertati dal Pretore sulla base dei documenti prodotti dagli attori, emerge segnatamente che quest'ultimi sono titolari dei conti posti in garanzia della linea di credito concessa al convenuto, che essi hanno chiesto alla banca di annullare la garanzia di cui all'atto di pegno e che il 2 ottobre 2008 la

banca ha addebitato al loro conto bancario fr. 107'284.61, somma corrispondente al saldo negativo del conto del convenuto.

E. 3.2

Il ricorrente afferma invece che nella fattispecie non sono adempiute le condizioni che permettono di applicare l' art. 110 CO e di ritenere gli opposenti surrogati nei diritti del creditore originario, perché questi avrebbero effettuato il 2 ottobre 2008 un bonifico in suo favore e non in favore della banca. Ora, tale censura si rivela inammissibile perché apoditticamente fondata su una fattispecie in contraddizione con quella accertata nella sentenza impugnata, senza che siano dati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsene (sopra, consid. 2). La Corte cantonale ha infatti constatato che il 2 ottobre 2008 la somma oggetto di questa causa è stata addebitata dalla banca a un conto bancario intestato agli opposenti, mentre nella pronuncia di appello non vi è traccia del preteso bonifico in favore del ricorrente.

E. 4.1

Con riferimento alla preclusione del convenuto, la Corte cantonale ha dapprima constatato che, dopo aver assegnato il 28 giugno 2010 il termine di grazia di 10 giorni per presentare la risposta, il Pretore di Lugano della sezione 2 si era autoescluso e che il segretario assessore aveva confermato, con ordinanza 18 agosto 2010 su richiesta del patrocinatore del convenuto, la sospensione della causa a partire dal 6 agosto 2010 fino alla decisione sull'esclusione. Questa è stata emanata dalla Corte cantonale il 21 ottobre 2010. L'autorità inferiore ha poi indicato che nei casi di esclusione del giudice la sospensione avveniva obbligatoriamente per legge (art. 31 CPC /TI) e cessava automaticamente dopo la scadenza del termine di impugnazione della decisione sull'esclusione, ragione per cui la risposta presentata solo il 23 gennaio 2012 era manifestamente tardiva e che il mancato rispetto del termine di grazia comportava ex lege (art. 169 cpv. 1 CPC /TI) la preclusione del convenuto. Essa ha pure soggiunto che la tempestività di un atto di causa è un presupposto processuale verificabile d'ufficio in ogni stadio della causa (art. 97 n. 5 CPC /TI), ragione per cui il Pretore doveva tenere conto della tardività della risposta in sede di sentenza, sebbene avesse assegnato al convenuto un termine per presentare la duplica.

E. 4.2

Il ricorrente sostiene di non essere stato precluso nella procedura di prima istanza, perché dopo la sospensione della causa non vi è stato alcun atto formale di riattivazione della procedura, preceduto da un preavviso. Afferma poi che in ogni caso un'eventuale preclusione sarebbe stata sanata, atteso che il Pretore non aveva emanato alcun decreto che constatava l'inammissibilità della risposta, come invece previsto dal Codice di procedura civile ticinese. Non sarebbe poi neppure vero, contrariamente a quanto indicato dalla Corte cantonale, che un tempestivo accertamento della tardività della risposta non avrebbe migliorato la sua situazione, perché un corretto modo di procedere del primo giudice gli avrebbe permesso di risparmiare tasse di giustizia e ripetibili, nonché di fermare il decorso degli interessi. Sostiene poi che la sentenza pretorile era contraddittoria e insufficientemente motivata.

E. 4.3

Nella fattispecie giova innanzi tutto ricordare che con un ricorso in materia civile al Tribunale federale non può essere impugnata la decisione di un tribunale cantonale inferiore (art. 75 cpv. 1 LTF), ragione per cui il ricorrente, con il rimedio all'esame, non può

validamente lamentarsi degli asseriti vizi della sentenza pretorile. Non può nemmeno essere fatta valere innanzi al Tribunale federale la violazione del diritto cantonale, con l'eccezione dei casi previsti all'art. 95 lett. c, d ed e LTF. Il ricorrente può unicamente prevalersi del fatto che la cattiva applicazione del diritto cantonale viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio sancito dall' art. 9 Cost. Questa censura esige però una motivazione specifica nel senso dell' art. 106 cpv. 2 LTF . Non basta criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo la propria tesi a quella dell'autorità inferiore; occorre spiegare almeno succintamente qual è il diritto costituzionale leso e in cosa consiste la violazione, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata poggia su di un'applicazione della legge manifestamente insostenibile (DTF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3). Ora, ciò non si verifica in concreto, il ricorrente limitandosi ad apoditticamente affermare, dimenticando peraltro anche il tenore del decreto di sospensione, che un'interpretazione delle norme del codice di procedura civile ticinese diversa da quella da lui proposta sarebbe in contrasto con gli art. 29 Cost. e 6 CEDU.

E. 5

Poiché il ricorrente non è riuscito a far apparire contraria al diritto federale la sentenza impugnata con riferimento alla sua preclusione, non occorre verificare se l'esame da parte della Corte cantonale delle censure dirette contro la motivazione abbondanziale con cui il Pretore aveva negato la compensazione del credito degli attori, invocata nella risposta e nella duplica, sia conforme al diritto.

E. 6

Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.